

L'imputato aveva intrattenuto per un lungo tempo un rapporto sentimentale con [REDACTED], figlia della vittima, e [REDACTED] lo aveva assunto alle sue dipendenze; si era anche in passato occupato di ripianare i suoi debiti di gioco. Dopo l'interruzione della relazione [REDACTED] gli aveva chiesto la restituzione di un'autovettura che gli aveva concesso in uso e per questo [REDACTED] era convinto che, come corrispettivo della restituzione, la vittima dovesse corrispondergli la somma di euro 5.000,00.

Nel corso delle indagini l'imputato aveva ammesso di avere ucciso il [REDACTED] al culmine di una violenta lite sorta per la sua richiesta di denaro, prendendo un martello da una mensola e colpendolo ripetutamente alla testa.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso denunciando nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con un primo motivo per manifestata illogicità della motivazione in ordine alla richiesta esclusione dell'aggravante dei motivi futili ed abietti e con un secondo motivo per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante per omissione di valutazione degli atti istruttori.

Secondo la difesa, l'istruttoria aveva fatto emergere che [REDACTED] subiva gli effetti della sua ludopatia e della sua tossicodipendenza, che lo sovrastavano e gli creavano la spasmodica necessità di richiedere denaro. Il dato sarebbe incompatibile con i requisiti dell'aggravante dei motivi abietti o futili.

La Corte di assise aveva effettuato una valutazione erronea della relazione del consulente di parte dott. [REDACTED], limitandosi ad affermare che le problematiche in essa descritte non potevano incidere sull'elemento soggettivo e omettendo di valutare la loro incidenza sui presupposti per l'applicazione dell'aggravante contestata.

Omissiva era anche la motivazione riguardo il bilanciamento delle circostanze, che non aveva tenuto conto della relazione del dott. [REDACTED] sul percorso di ripensamento del proprio vissuto, già subito avviato dall'imputato durante la detenzione anche aderendo ad un programma di giustizia riparativa.

3. Il Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, con requisitoria scritta, ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha insistito in questa richiesta formulando le sue conclusioni in udienza pubblica.

L'avv. Giorgio Tramacere, nell'interesse della parte civile costituita, [REDACTED], rappresentata dalla genitrice esercente la potestà, [REDACTED], ha depositato comparsa, nella quale insiste per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. e per la conferma del giudizio di bilanciamento in considerazione della particolare gravità della condotta e delle conseguenze prodotte da essa sulla parte civile, già riconosciute dal giudice di primo grado. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

L'avv. Luigistelio Becheri nell'interesse delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED], e anche in sostituzione dell'avv. Ennio Buffoli, nell'interesse di [REDACTED], è intervenuto personalmente e ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese per i rispettivi assistiti.

Il difensore dell'imputato ha illustrato il proprio ricorso e ha insistito nell'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da [REDACTED] deve essere rimesso alle Sezioni Unite.
2. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in conformità all'imputazione formulata dal pubblico

ministero, del reato di cui agli articoli 575 e 577, comma 1 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 1, cod. pen., per aver cagionato il decesso di ██████████ colpendolo violentemente e ripetutamente con un martello, con l'aggravante di avere agito per motivi abietti o futili.

La sentenza della Corte di assise di Bergamo emessa in data 30/06/2023 ha dichiarato la sua colpevolezza per il fatto come contestato e ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante che veniva del pari ritenuta sussistente.

Ha inoltre condannato l'imputato, sin dal primo grado, al risarcimento del danno patito dalle parti civili costituite, in particolare ██████████, figlia di ██████████; ██████████, quale esercente la potestà genitoriale su ██████████, figlia minore di ██████████; ██████████, madre di ██████████; e ██████████, sorella di ██████████. Ha assegnato loro una provvisoria a carico dell'imputato, condannandolo anche alla rifusione delle spese.

██████████ ha impugnato la sentenza di primo grado, proponendo due motivi, aventi ad oggetto, il primo, l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti o futili, e il secondo, subordinato, il giudizio di equivalenza tra l'aggravante e le concesse circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti.

All'esito del giudizio, dopo aver raccolto le conclusioni anche delle parti civili costituite, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza della Corte di assise di Bergamo e ha condannato ██████████ alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il secondo grado di giudizio.

Questa decisione è oggi gravata da ricorso per cassazione, con il quale l'imputato propone due motivi speculari a quelli proposti con l'atto di appello, che attengono alla circostanza aggravante dell'art. 61 n. 1 cod. pen. e al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Anche nel giudizio di legittimità le parti civili hanno formulato le loro conclusioni e hanno interloquito con le rispettive comparse conclusionali e nella discussione orale sui suddetti motivi, che tuttavia refluiscano sulla commisurazione della pena, non potendo più essere messa in discussione la statuizione che accerta la responsabilità penale dell'appellante per la commissione del fatto.

Sebbene l'imputato non abbia eccepito la legittimazione delle parti civili a partecipare al giudizio di cassazione e nemmeno a quello precedente di appello che verteva sui medesimi profili, il Collegio è comunque chiamato a verificare se la decisione sui motivi dedotti con il ricorso comporti delle ricadute sulle statuizioni civili; e ciò sia nel caso in cui il ricorso risulti infondato e quindi debba essere rigettato, eventualità dalla quale deriverebbe la necessità di accertare se le parti civili hanno diritto alla rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio di legittimità e rispetto ad esse il ricorrente debba dirsi soccombente, sia nel caso in cui il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere annullata per nuovo giudizio, statuizione questa che travolgerebbe anche la condanna alle rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il precedente grado di appello e che comporterebbe la necessità di stabilire se il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese sostenute dalle parti civili nei vari gradi già svolti.

3. Osserva il Collegio che la legittimazione della parte civile a partecipare al giudizio che, pregiudicata la responsabilità, attenga alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, al loro bilanciamento e alla commisurazione della pena, è oggetto di contrasto ermeneutico, peraltro già segnalato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte con relazione n. 62/2024, e per il quale si invoca l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

4. Un primo orientamento non riconosce alcun interesse alla parte civile ad impugnare una sentenza che abbia escluso una circostanza aggravante o abbia riconosciuto una circostanza attenuante, così come a resistere nei giudizi di impugnazione promossi avverso una sentenza di

TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA - SEZIONE I - CAUSA N. 100/2024 - R.G. N. 100/2024 - TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA - SEZIONE I - CAUSA N. 100/2024 - R.G. N. 100/2024

03/03/2000, Rv.215812; in senso contrario Sez. 5, n. 7718 del 12/05/1999, Rv. 213959), la legittimazione della parte civile ad impugnare e a resistere doveva essere ammessa rispetto a sentenze di condanna che avessero ritenuto «a) il concorso di colpa della parte offesa; b) nelle quali sia stata ritenuta la legittima difesa anche nella forma dell'eccesso colposo; e) sia stata modificata l'imputazione ritenendo colposo il reato in precedenza contestato come doloso; d) in cui si sia ritenuto che la parte offesa abbia influito con il suo comportamento a determinare l'evento o sia stata attenuata la pena per tale ragione»; infine evidenziava che «l'elemento comunque che consente di individuare l'esistenza di un interesse della parte civile a ricorrere contro la sentenza di condanna, va rintracciato nella possibilità di incidenza della decisione oggetto del ricorso sulla liquidazione del danno, e quindi nei casi in cui il punto in contestazione costituisce un elemento essenziale del rapporto causale, tale da modificare in modo essenziale la relazione tra il fatto reato che produce il danno ed il suo autore».

4.3 Su questo fronte si giocava dunque l'esclusione dell'interesse della parte civile. E come con riguardo alla premeditazione si affermava che il suo riconoscimento non avrebbe inciso sulle conseguenze risarcitorie, perché per il loro accertamento e la loro quantificazione era sufficiente l'accertamento della volontarietà del delitto, così anche ragionava chi negava la legittimazione della parte civile al giudizio sulla circostanza attenuante della provocazione, perché, per un verso, escludeva che essa si inserisse nel percorso causale vero e proprio tra il fatto reato che produce il danno e il suo autore e, per altro verso, ammettendo che potesse influire solo sulla liquidazione, affermava che l'incidenza era limitata ai danni non patrimoniali dove comunque la determinazione era equitativa e affidata alla discrezionalità del giudice (così Sez. 5, n. 7718 del 12/05/1999, Rv. 213959, cit.; conforme Sez. 5, Sentenza n. 21952 del 20/02/2001, Rainer, Rv. 219459).

Mette sin d'ora conto, tuttavia, rilevare che, sulla base di questo residuo argomento (la possibilità che l'accertamento della provocazione potesse incidere solo sulla commisurazione equitativa del risarcimento), più di recente Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 – 03 ha invece ritenuto sussistente l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di impugnazione avente ad oggetto l'accertamento dell'attenuante della provocazione, al fine di ottenerne l'esclusione.

4.4 In realtà la frontiera che la parte civile non avrebbe dovuto valicare con il suo intervento nel processo penale veniva più o meno esplicitamente individuata negli ambiti di valutazione del disvalore dell'offesa al bene giuridico tutelato, presupposto della risposta punitiva. E tuttavia la prassi applicativa ha spesso dovuto registrare la difficoltà di distinguere i profili dell'accertamento di esclusiva rilevanza penale da quelli che presentano ricadute sugli interessi civilistici.

Al fine di giungere a risultati interpretativi coerenti l'orientamento che nega alla parte civile la legittimazione ad impugnare o a resistere alle impugnazioni nei giudizi riguardanti l'applicazione di circostanze aggravanti si incarica di preconizzare che nel giudizio civile il riconoscimento o meno dell'elemento accidentale del reato non influirà sull'entità della pretesa risarcitoria, che dovrà essere commisurata al pregiudizio patito dalla vittima (così, ad esempio, la già citata Sez. 1, n. 31843 del 01/03/2011, Rv. 250769).

Tuttavia per sostenere questo argomento nei singoli casi in cui è stata contestata la premeditazione non è mancata occasione per distinguere una tale ipotesi da altre in cui sarebbe stato difficile negare che il riconoscimento di un elemento circostanziale in sede penale avrebbe comportato l'accertamento di un fatto maggiormente pregiudizievole di quello descritto dalla fattispecie, così come avviene quando ricorre l'aggravante della crudeltà o delle sevizie, che descrivono la causa di maggiori sofferenze nella vittima e quindi certamente di un danno non patrimoniale di maggiore entità (lo ammette Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Rv. 223444, proprio per corroborare una decisione che esclude la parte civile da un giudizio di impugnazione limitato

concreto.

E in ragione del fatto che la sentenza penale cristallizza la ricostruzione dell'illecito nella sua concreta gravità, delineata anche attraverso gli elementi circostanziali, si è affermato l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza che non abbia riconosciuto una delle circostanze aggravanti, più tipicamente legate ad esigenze di tutela dell'ordine pubblico, quella di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. (l'aver l'autore del reato agito al fine di agevolare un'associazione mafiosa o l'essersi avvalso del metodo proprio di una tale organizzazione; su di essa, come si ricorderà, Sez. 1, n. 38701 del 10/01/2013, Rv. 256889, aveva negato l'interesse della parte civile), proprio perché può «da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa» (così Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Rv. 283392 – 02, che segue altri precedenti pronunciamenti conformi: Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 2766115 – 02; Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261142).

L'interesse della parte civile a dolersi del riconoscimento delle circostanze attenuanti all'imputato o a partecipare al giudizio di impugnazione promosso dall'imputato per ottenerlo è stato riconosciuto in quelle decisioni che lo hanno correlato all'incidenza che un tale riconoscimento può avere nella liquidazione del danno da risarcire, per il quale, nella misura dei turbamenti psichici e dei patemi d'animo sofferti, deve tenersi conto della complessiva gravità del fatto (Sez. 4, n. 47782 del 28/09/2018, Rv. 273992; sez. 3, n. 15128 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 269486; Sez. 6, n. 27984 del 15/05/2018, Rv. 273680)

6. Un terzo orientamento ammette che rispetto agli elementi circostanziali del reato possa esservi l'interesse ad impugnare o a resistere della parte civile, ma ritiene che esso non possa essere riconosciuto in astratto, in assoluto e indiscriminatamente, e debba essere, invece, la stessa parte civile ad allegarlo e a prospettarlo in concreto, caso per caso, dinanzi al giudice chiamato a valutare la sua legittimazione ad intervenire, evidenziando come la decisione potrà influire sulla quantificazione del danno risarcibile (così Sez. 3, n. 16602 del 21/02/2020, Rv. 280124).

Questo orientamento si propone come lettura sistematica della disciplina dei poteri della parte civile, che sviluppa gli approdi della giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione in ordine alla legittimazione della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento, riconosciuta solo quando dall'eliminazione o dalla riforma della decisione oggetto di gravame è possibile far derivare un risultato pratico favorevole o comunque la rimozione di una situazione pregiudizievole (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Rv. 240815; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995).

La verifica dell'interesse va parametrata all'utilità che la parte civile intende conseguire e che deve essere prospettata nell'atto di impugnazione o in quello con il quale si intende resistere all'impugnazione dell'imputato, e ciò a prescindere dall'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che sarà valutata all'esito del giudizio (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 – 02; negli stessi termini con riguardo all'interesse processuale Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693).

7. Il contrasto giurisprudenziale sin qui delineato si presenta netto nei precedenti riguardanti specificamente le questioni controverse oggetto del presente giudizio.

La già citata Sez. 5, n. 15482 del 19/03/2018, Rv. 272854, che si occupa di un giudizio di impugnazione avente ad oggetto il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, nega che la questione possa rivestire interesse per la parte civile perché non può influire sulla liquidazione del

Stampato in formato A4 - 210x297 mm - 12/11/2022 - 14:47:47 - Tribunale di Roma - Sezione I - Ufficio di Cancelleria - Via dei Tribunali, 101 - 00187 Roma - Tel. 06 4981 - Fax 06 4982

